

## **ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO**

**Modifica della Legge 28 Marzo 1968, n. 434**, *pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1968, n. 101*) e della **Legge 21 febbraio 1991, n. 54** (*pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1991, n. 49*)

### **Modifiche ed integrazioni sull'Ordinamento della Professione**

#### **TITOLO I**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Titolo di Perito Agrario**

**Art. 2 - Disciplina della professione del Perito Agrario**

**Art. 3 - Doveri e deontologia professionale**

**Art. 4 - Segreto professionale**

**Art. 5 - Prescrizioni per il domicilio**

**Art. 6 - Informazioni sull'esercizio della professione**

**Art. 6 bis - Vigilanza del Ministro della Giustizia**

**Art. 7 - Formazione continua**

**Art. 7 bis - (Incarichi dell'autorità e delle amministrazioni pubbliche)**

**Art. 8 - Assicurazione per la responsabilità civile**

**Art. 9 - Compenso**

**Art. 10 - Restituzione di atti e documenti**

#### **TITOLO II**

##### **Albi, Elenchi e Registri**

**Art. 11 - Albi, elenchi e registri**

**Art. 12 - Collegi territoriali - Personalità giuridica**

**Art. 13 - Contenuto dell'Albo**

**Art. 14 - Requisiti per l'iscrizione nell'Albo**

**Art. 15 - Cancellazione dall'Albo - Sospensione per morosità**

**Art. 16 - Compatibilità**

**Art. 17 - Incompatibilità**

**Art. 18 Revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza**

#### **TITOLO III**

##### **Organi e Funzioni**

##### **Capo I**

**Art. 19 - Collegi - Personalità giuridica**

##### **Capo II**

**Art. 20 - Collegio territoriale**

**Art. 21 - Organi del Collegio territoriale**

**Art. 22 - L'Assemblea**

**Art. 23 - Il Consiglio del Collegio territoriale**

**Art.24 - Compiti e prerogative del Consiglio**

**Art. 25 - Scioglimento del Consiglio Territoriale**

**Art. 26 - Il Presidente**

**Art. 27 - Il Collegio dei revisori**

**Art. 28 - Assemblea ordinaria degli iscritti**

**Art. 29 - Assemblea per l'approvazione dei bilanci**

**Art. 30 - Assemblea Straordinaria**

**Art. 31 - Assemblea per l'elezione del Consiglio**

**Art. 32 - Costituzione di nuovi Collegi territoriali**

**Art. 33 - Fusione di Collegi territoriali**

### **Capo III**

**Collegio Nazionale**

**Art. 34 - Durata e composizione**

**Art. 35 - Compiti e prerogative**

**Art. 36 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio del Collegio Nazionale**

### **Capo IV**

**Art .37 - Congresso Nazionale**

## **TITOLO V**

**Accesso alla Professione**

### **Capo I**

**Art. 38 - Tirocinio Professionale**

**Art. 39 - Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio**

**Art. 40 - Norme disciplinari per i tirocinanti**

**Art. 41 - Certificato di compiuto tirocinio**

**Art. 42 - Esame di Stato**

**Art. 43 - Commissioni di esame**

## **TITOLO VI**

**Il Procedimento Disciplinare**

### **Capo I**

**Norme Generali**

**Art. 44 - Consigli di disciplina**

**Art. 45 - Procedimento disciplinare e notizia del fatto**

**Art. 46 - Contenuto della decisione**

**Art. 47 - Avvertimento (Consiglio di Disciplina)**

**Art. 48 - Censura**

**Art. 49 - Sospensione dall'Albo**

**Art. 50 - Radiazione – Cancellazione**

**Art. 51 - Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale**

**Art. 52 - Fatti costituenti reato**

**Art. 53 - Impugnazioni**

**Art. 54 - Poteri del Consiglio Nazionale**

**Art. 55 - Contenuto del ricorso al Consiglio del Collegio Nazionale**

**Art. 56 - Irricevibilità del ricorso**

**Art. 57 - Esame del ricorso**

**Art. 58 - Decisione del ricorso**

**Art. 59 - Ricorso avverso le decisioni del Consiglio del Collegio Nazionale**

**Art. 60 - Esecuzione**

## **TITOLO VII**

**Art. 61 - Delega al governo e disposizioni transitorie e finali - Riscossione dei contributi**

**Art. 62 - Delega al Governo per il testo unico**

**Art.63 - Disposizioni transitorie**

**Art. 64 - Personale del Collegio Nazionale e dei Collegi territoriali**

# **TITOLO I**

## **Disposizioni generali**

### **Art. 1**

#### **Titolo di Perito Agrario**

Il titolo di Perito Agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il Diploma di Perito Agrario in un Istituto Tecnico Agrario Statale o parificato e abbiano conseguito l'Abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'Albo professionale a norma dell'articolo 4 (così *sostituito dall'art. 1, L. 21 febbraio 1991, n. 54*).

### **Art. 2**

#### **Disciplina della professione del Perito Agrario**

1. Il Perito Agrario è un libero professionista che svolge in autonomia, indipendenza ed assenza di conflitto d'interesse le seguenti attività:
  - a. Consulenza, direzione, amministrazione, curatela e gestione delle imprese, agricole, agro alimentari e zootecniche comprese quelle di acquacoltura;
  - b. Progettazione, direzione e collaudo opere di miglioramento fondiario, piani di sviluppo, P.R.A. (*piani di riconversione aziendale*) e le relative costruzioni, anche finalizzate alla trasformazione dei prodotti relative alle micro, piccole e medie imprese, anche associate;
  - c. Direzione, amministrazione e gestione di impianti agro-energetici;
    - a. Misurazione, stima, divisione di beni immobili civili e rurali, anche finalizzati alle relazioni sulla sostenibilità economica atta a giustificare mutui, finanziamenti e oneri finanziari;
  - d. Attività topografiche e catastali relative, sia al catasto terreni, che fabbricati;
  - e. Stima delle colture erbacee, arboree, boschive e loro prodotti, ivi compresi i tabacchi;
  - f. Consulenze in materia fitosanitaria, fitoiatrica e relazioni pedo agronomiche;
  - g. Stima e valutazione dei danni, anche da avversità atmosferiche e da fauna selvatica, alle colture e agli allevamenti; stima delle scorte e dei miglioramenti fondiari Agrari e zootecnici, nonché operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali, comprese le attività finanziarie e di liquidazione sia in ambito pubblico che privato;
  - h. Consulenza, progettazione, direzione per la realizzazione e la gestione di parchi e giardini, anche localizzati in aree urbane sia pubblici che privati, attività inerenti alla valutazione della stabilità degli alberi;
  - i. Consulenza, progettazione, direzione per la realizzazione di opere di riqualificazione ambientale e rinaturalizzazioni del paesaggio, ivi compresi studi ed elaborati in materia ecologico ambientale;

- j. Applicazione di fattori di ottimizzazione della gestione delle macchine agricole e l'applicazione di fattori innovati, ivi compresa la sicurezza;
  - k. Consulenza e gestione dei processi sicurezza e igiene alimentare;
  - l. Consulenza, progettazione e coordinamento in cantiere per sicurezza sui posti di lavoro fissi o mobili;
  - m. Analisi di mercato, rilevazione e elaborazione dati sia per aree funzionali, sia per classi di imprese, anche finalizzate alla pianificazione territoriale;
  - n. Coordinamento e gestione delle operazioni dei procedimenti espropriativi di Enti Pubblici o privati;
  - o. Progettazione, direzione e gestione opere a salvaguardia e del suolo;
  - p. Accertamento, valutazione e liquidazione degli usi civici;
  - q. Partecipazione agli Organismi di Vigilanza, regolati dal DLGS. 231/01, con riguardo alla diffusione del modello organizzativo concernente le imprese di cui alla presente legge.
  - r. Funzione di arbitro e arbitratore e di mediatore civile;
  - s. Ogni altra attribuzione derivante al Perito Agrario dalla Legge.
2. L'iscrizione all'Albo è condizione per l'esercizio della professione di Perito Agrario.
- a Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma conseguito presso un Istituto Tecnico Agrario di durata quinquennale ed abbiano svolto un periodo di tirocinio per un massimo di 18 mesi ed abbiano superato l'Esame di Stato;
  - b Abbiano frequentato l'anno di specializzazione in viticoltura ed enologia ed abbiano superato l'esame di stato;
  - c Possiedono il diploma I.T.S. ed abbiano superato l'Esame di Stato;
  - d Abbiano frequentato un corso universitario L.PO2;
  - e Possono essere iscritti tutti coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea triennale ed abbiano svolto un periodo di praticantato massimo di almeno 6 mesi. Il praticantato massimo di 6 mesi può essere svolto durante gli studi universitari, previa sottoscrizione di convenzione fra il Consiglio Nazionale e il Ministero dell'Università di concerto con il Ministero della Giustizia, ed abbiano superato l'Esame di Stato;
  - f Possono altresì essere iscritti coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea triennale frequentando le Classi di Laurea 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40, ed abbiano superato l'esame di Stato.
4. Il Ministro dell'Università, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale integra e/o modifica le Classi di Laurea che permettono l'iscrizione all'Albo.
5. Con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca può riconoscersi al diploma I.T.S. e alle Lauree triennali il valore abilitante all'esercizio della libera professione di cui alla presente legge, sentito il Consiglio Nazionale.

6. Il Perito Agrario, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazioni libero professionali.

7. L'utilizzo del titolo di Perito Agrario spetta esclusivamente a coloro i quali siano iscritti all'Albo Professionale.

### **Art. 3**

#### **Doveri e deontologia professionale**

1. Il Perito Agrario esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico.

2. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che il Perito Agrario è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con gli altri colleghi, con altri professionisti e con le amministrazioni pubbliche. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare.

Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.

### **Art. 4**

#### **Segreto professionale**

Il Perito Agrario, i suoi dipendenti e collaboratori anche occasionali ed eventuali tirocinanti sono tenuti alla rigorosa osservanza del segreto professionale.

### **Art.5**

#### **Prescrizioni per il domicilio**

1. Il Perito Agrario deve iscriversi nell'Albo del Collegio territoriale del luogo ove ha la residenza anagrafica o il domicilio professionale.

Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto al Collegio territoriale di iscrizione. In mancanza, ogni comunicazione del Consiglio del Collegio territoriale di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.

2. L'Albo territoriale presso cui i Periti Agrari sono iscritti pubblica in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, l'anagrafe e gli indirizzi di posta elettronica certificata.

3. I Periti Agrari, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nel Collegio territoriale del luogo ove avevano l'ultimo domicilio in Italia.

Resta fermo per gli stessi l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'Albo.

### **Art. 6**

### **Informazioni sull'esercizio della professione**

1. È consentita al Perito Agrario la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e sul luogo di esercizio della professione.
2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare

### **Art. 7**

#### **Vigilanza del Ministro della Giustizia**

Il Ministro della Giustizia esercita direttamente o a mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte di appello, l'alta vigilanza sui Collegi dei Periti Agrari ai fini dell'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari.

### **Art. 8**

#### **Formazione continua**

1. Il Perito Agrario ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e della professione stessa.
2. Il Collegio Nazionale stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.
3. L'attività di formazione svolta dai Collegi territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

### **Art. 9**

#### **(Incarichi dell'autorità e delle amministrazioni pubbliche)**

1. Gli incarichi relativi all'attività della professione di Perito Agrario sono, normalmente, affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti nell'albo dei Periti Agrari.
2. Quando esse intendono conferire incarichi a persone non iscritte nell'Albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.
3. I Periti Agrari che sono in possesso di un diploma di specializzazione prevista dai vigenti ordinamenti scolastici sono preferiti nelle mansioni proprie del diploma stesso.

## **Art. 10**

### **Assicurazione per la responsabilità civile**

1. Il Perito Agrario o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Collegio Nazionale, da Collegi territoriali, Fondazioni ed enti previdenziali, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione;
2. Il Perito Agrario rende nota sull'incarico professionale gli estremi della propria polizza assicurativa e relativi massimali.
3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

## **Art. 11**

### **Restituzione di atti e documenti**

Il Perito Agrario non può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.

Sul reclamo del committente, il Presidente del Collegio territoriale invita il Perito Agrario a depositare presso di sé gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato.

## **TITOLO II**

### **Albi**

## **Art. 12**

### **Albi**

1. Presso ciascun Collegio territoriale sono istituiti e tenuti aggiornati:
  - a) l'Albo Ordinario. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;
  - d) il registro dei tirocinanti;
2. La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai Collegi territoriali sono disciplinati con un regolamento emanato dal Collegio Nazionale e approvato dal Ministro della Giustizia.
3. L'Albo è a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet del Collegio territoriale.

## **Art.13**

### **Collegi territoriali - Personalità giuridica**

1. In ogni provincia nella quale esercitano la libera professione almeno quindici Periti Agrari è costituito, un Collegio territoriale retto da un Consiglio.
2. Se il numero dei Periti Agrari esercenti in un territorio è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'Albo del Collegio territoriale indicato dal Collegio Nazionale, ovvero possono costituire un Collegio territoriale, interprovinciale, regionale ed interregionale.



3. Il Collegio territoriale ha personalità giuridica di diritto pubblico non economico.

#### **Art. 14**

##### **Contenuto dell'Albo**

1. L'Albo contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, la posta PEC, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'Albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.
2. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'Albo.

#### **Art. 15**

##### **Requisiti per l'iscrizione nell'Albo**

1. Per essere iscritto nell'Albo è necessario:
  - a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
  - b) godere dei diritti civili;
  - c) avere la residenza anagrafica o domicilio professionale nella circoscrizione del Collegio nel cui Albo si chiede di essere iscritti;
  - d) essere in possesso del o dei titoli di studio riportati nell'art. 2 comma 2 del diploma di Perito Agrario;
  - e) avere conseguito l'abilitazione professionale;
2. L'iscrizione all'Albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
  - a) allo straniero che ha conseguito un titolo di studio previsto dall'art. 2 comma 2 o che ha conseguito titolo equipollente valido in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della legislazione vigente.
  - b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma della legislazione vigente, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della Giustizia e del certificato del Collegio Nazionale di attestazione di superamento della prova attitudinale.
4. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal Collegio territoriale, competente sulla base di un regolamento approvato dal Collegio Nazionale entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente legge. *(il Ministero che fa questi controlli)*
5. Per l'iscrizione nel Registro dei Tirocinanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e d) del comma 1.
6. È consentita l'iscrizione ad un solo Collegio territoriale salva la possibilità di trasferimento.

7. La domanda di iscrizione è rivolta al Collegio territoriale nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale o residenziale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
8. Il Collegio territoriale, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto della domanda ricorso al Collegio Nazionale. Qualora il Collegio territoriale non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dopo la scadenza di tale termine presentare ricorso al Collegio Nazionale che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del Collegio Nazionale è immediatamente esecutivo.
9. Gli iscritti all'Albo devono comunicare al Collegio territoriale ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.
10. La cancellazione dall'Albo e dal registro dei praticanti è pronunciata dal Collegio territoriale a richiesta dell'iscritto, ovvero d'ufficio quando venga meno uno o più requisiti del presente articolo.
11. Gli effetti della cancellazione dal Registro Generale, si hanno dalla data di adozione della delibera.

## **Art. 16**

### **Cancellazione dall'Albo - Sospensione per morosità**

1. Il Collegio territoriale dispone la cancellazione dell'iscritto dall'Albo nei seguenti casi:
  - a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2;
  - b) quando ricorre una causa d'incompatibilità;
2. L'iscritto nell'Albo che, non adempia al pagamento dei contributi annuali dovuti deve essere sospeso dall'Albo.
3. La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del Presidente del Collegio territoriale quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti.
4. L'iscritto nell'Albo sospeso per morosità che non adempia al pagamento dei contributi deve essere cancellato entro il 31 Dicembre dell'anno successivo.
5. Per il procedimento di cancellazione per morosità il Collegio territoriale provvede d'ufficio.
6. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il Collegio territoriale, prima di deliberare la cancellazione, mediante posta PEC, invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della PEC. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

7. Le deliberazioni del Collegio territoriale in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.
8. Il Perito Agrario cancellato dall'Albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti.
9. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare.
10. Qualora il Collegio territoriale abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al Collegio Nazionale. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il Collegio Nazionale può provvedere in via sostitutiva.
11. Divenuta esecutiva la pronuncia, il Collegio territoriale comunica immediatamente al Collegio Nazionale la cancellazione.

#### **Art. 17 Compatibilità**

1. È consentita l'iscrizione dei Periti Agrari contemporaneamente anche nell'Albo dei Geometri e Geometri Laureati, all'Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali e dei Tecnologi Alimentari, purché in possesso del relativo titolo e della relativa abilitazione;

#### **Art. 18 Incompatibilità**

- 1 Per i dipendenti pubblici iscritti nei Collegi territoriali, va riportata esplicitamente nell'Albo Unico la condizione professionale di non incompatibilità mediante certificazione rilasciata annualmente dall'Ente di appartenenza.

#### **Art. 19 Revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza**

1. La permanenza dell'iscrizione all'Albo è subordinata al versamento del contributo annuale dovuto al Collegio Territoriale e al Collegio Nazionale;
2. Il Collegio Territoriale esegue la revisione dell'Albo per verificare se permangono i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza l'aggiornamento dell'Albo.
3. Gli iscritti all'Albo dei Periti Agrari che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, o altre attività di lavoro autonomo di diversa natura, sono obbligatoriamente iscritti, così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs 103/96 alla Gestione Separata dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura.

Nel seguito denominato Gestione. Sono comunque obbligati all'iscrizione alla Gestione i titolari di partita IVA con codice che identifichi l'attività professionale di Perito Agrario. (*art. 1 regolamento della Cassa*)

### **TITOLO III**

#### **Organi e Funzioni**

##### **Capo I**

##### **Art. 20**

##### **Collegi - Personalità giuridica**

1. Il Consiglio Nazionale e i Collegi territoriali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della Giustizia.

##### **Capo II**

##### **Art. 21**

##### **Collegio territoriale**

1. Il Collegio territoriale è costituito presso ciascuna provincia, e/o più province, e/o regioni al quale sono iscritti tutti i Periti Agrari aventi il principale domicilio professionale o residenziale nel territorio.
2. Il Collegio territoriale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale del Perito Agrario a livello territoriale e promuove i rapporti con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e pubbliche amministrazioni.
3. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del Collegio territoriale, con le modalità stabilite dall'articolo 23 e in base a regolamento adottato.
4. Presso ogni Collegio territoriale è costituito il Collegio dei revisori dei conti.

##### **Art. 22**

##### **Organi del Collegio territoriale**

1. Sono organi del Collegio territoriale:
  - a) l'Assemblea degli iscritti;
  - b) il Consiglio;
  - c) il Presidente;
  - d) il Vice-Presidente;
  - e) il Segretario - Tesoriere
  - g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Art. 23**

### **L'Assemblea**

L'Assemblea è costituita dagli iscritti all'Albo. Gli iscritti eleggono i componenti del Consiglio del Collegio territoriale; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal Consiglio.

L'assemblea, previa delibera del Consiglio del Collegio territoriale, è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

Le regole per il funzionamento dell'Assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento nazionale.

L'Assemblea è:

- Ordinaria;
  - Straordinaria.
1. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
  2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Collegio territoriale.
  3. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti nell'Albo.
  4. In seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un'ora dopo dello stesso giorno con qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
  5. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che lo delibera il Consiglio e quando ne è fatta richiesta per iscritto da parte di almeno due terzi dei componenti del Consiglio o almeno un quinto degli iscritti all'Albo. Il Presidente è tenuto alla convocazione entro 20 giorni. In caso di inadempienza provvedono il Vice-Presidente ovvero il Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.
  6. La data per l'elezione del Consiglio del Collegio territoriale è fissata dal Presidente nei quindici giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica.  
Per la validità delle votazioni, in prima convocazione, debbono parteciparvi in misura almeno pari alla metà del quorum di validità dell'Assemblea. In seconda convocazione, per la validità della votazione deve partecipare almeno un sesto degli iscritti e comunque non meno di 10 iscritti.  
Il voto è personale, diretto e segreto.

## **Art. 24**

### **Il Consiglio del Collegio territoriale**

1. Il Consiglio del Collegio territoriale ha sede presso un capoluogo di provincia ed è formato da:
  - cinque componenti, fino a duecento iscritti;
  - sette componenti, da duecentouno fino a cinquecento iscritti;
  - nove componenti, da cinquecentouno fino ai mille iscritti;
  - undici componenti oltre i mille iscritti;

I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti nell'Albo, riuniti in assemblea con voto segreto.

Il Consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

2. Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei Consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri la rappresentanza tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un quinto dei Consiglieri eletti per difetto. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle candidature ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti nell'Albo, il mese antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli iscritti per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione e/o nei casi di incompatibilità.
3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei Consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.
4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento e che non siano incompatibili.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I Consiglieri non possono essere eletti per più di quattro mandati.
6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità e impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più Consiglieri, subentra il primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il Consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
7. Il Consiglio dura in carica un quadriennio. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.
8. L'intero Consiglio decade se a seguito della sostituzione dei Consiglieri per qualsiasi motivo, viene a mancare oltre la metà dei suoi componenti.
9. Il Consiglio decade a seguito delle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti, ne consegue il Commissariamento.
9. Il Consiglio elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario-Tesoriere. A ciascuna carica è eletto il Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto Presidente o Vice-Presidente, Segretario-Tesoriere il più anziano per iscrizione all'Albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
10. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Consigliere Nazionale, di componente del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministratore della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza, nonché di membro di un Consiglio di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare

per uno degli incarichi entro la data di insediamento. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

11. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio del Collegio territoriale ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Collegio Nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Consiglio.

## **Art.25**

### **Compiti e prerogative del Consiglio**

- 1) Il Consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
  - a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
  - b) vigila per la tutela del titolo di Perito Agrario e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
  - c) dichiara decaduto dalla carica il Consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'Art. 23 comma 10;
  - d) adotta/applica i provvedimenti disciplinari;
  - e) designa i Periti Agrari chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organizzazioni di carattere locale;
  - g) designa i Periti Agrari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, le commissioni degli esami di Stato per l'Abilitazione all'Esercizio Professionale;
  - h) dispone la convocazione dell'Assemblea;
  - i) provvede alla tenuta degli Albi, degli Elenchi e dei Registri;
  - j) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal Collegio Nazionale e quelli previsti come integrazione ad essi;
  - l) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio. A tal fine, secondo modalità previste dal regolamento del Collegio Nazionale, organizza corsi di formazione professionale, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei tirocinanti, rilascia il certificato di compiuta pratica;
  - m) cura, organizza, promuove, riconosce l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
  - n) organizza e promuove corsi di formazione;
  - o) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al Consiglio di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza;

- q) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro diritti/doveri;
  - r) svolge i compiti indicati nell'articolo 7 per controllare la formazione continua dei Periti Agrari.
  - s) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
  - t) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, anche al fine di assegnare procedure relative a contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale.
  - u) può costituirsi o agire in giudizio per la tutela della professione;
  - v) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.
2. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela degli iscritti nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il Consiglio del Collegio territoriale è autorizzato:
- a) a fissare e riscuotere il contributo annuale;
  - b) a fissare contributi annuale per l'iscrizione nell'Albo, nel registro dei praticanti, per il rilascio di certificati, di copie, di tessere.
3. L'entità dei contributi di cui al comma 2) è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del Consiglio
4. Il Consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 2) e di quelli dovuti al Consiglio Nazionale, ai sensi delle vigenti leggi, mediante l'Agenzia delle Entrate – Riscossioni.
5. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio del Collegio Territoriale, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento, mediante provvedimento del legale rappresentante.

## **Art. 26**

### **Scioglimento del Consiglio Territoriale**

1. Lo scioglimento del Consiglio Territoriale e la nomina del commissario straordinario sono disposti con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il parere del Consiglio Nazionale.
2. Lo scioglimento è disposto se il Consiglio Territoriale:
  - a) non è in grado di funzionare,
  - b) non provvede alla riscossione dei contributi annuali:



- c) non provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo;
  - d) se chiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli;
  - e) ovvero se ricorrono altri gravi motivi.
3. In caso di scioglimento del Consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro il termine stabilito dal Ministro della Giustizia dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del Consiglio.
  4. Il commissario straordinario ha facoltà di nominare, non più di due sub commissari, da scegliersi fra gli iscritti nell'Albo, che lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì, un Segretario tra gli iscritti nell'Albo.

#### **Art. 27**

##### **Il Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza del Collegio Territoriale, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare.
2. Il Presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio.

#### **Art. 28**

##### **Il Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal Collegio territoriale.
2. Per i Collegi territoriali che hanno un numero di iscritti inferiori a mille la funzione è svolta da un revisore unico, nominato dal Consiglio del Collegio territoriale.
3. I Revisori dei Conti, ovvero il Revisore dei conti unico, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

#### **Art. 29**

##### **Assemblea ordinaria degli iscritti**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Collegio territoriale.
2. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti nell'Albo ed in seconda convocazione qualsiasi numero di intervenuti, questa deve tenersi minimo alla distanza di un'ora.

#### **Art. 30**

##### **Assemblea per l'approvazione dei bilanci**

1. L'assemblea degli iscritti nell'Albo per l'approvazione del bilancio preventivo deve tenersi entro il 20 dicembre di ogni anno.
2. L'assemblea degli iscritti nell'Albo per l'approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro il 31 maggio di ogni anno.

### **Art. 31**

#### **Assemblea Straordinaria**

1. Il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno e ogni volta che lo deliberi il Consiglio.
2. Quando ne è fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'Albo il Presidente è tenuto a convocarla entro trenta giorni. In caso di inadempienza provvedono il Vice-Presidente ovvero il Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

### **Art. 32**

#### **Assemblea per l'elezione del Consiglio**

1. La data per l'elezione del Consiglio del Collegio territoriale è fissata dal Presidente nei quindici giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica.
2. Per la validità delle votazioni, in prima convocazione, debbono parteciparvi in misura almeno pari alla metà del quorum legittimità dell'Assemblea. In seconda convocazione, per la validità della votazione deve partecipare almeno un sesto degli iscritti e comunque non meno di 10.
3. Il voto è personale, diretto e segreto.

### **Art. 33**

#### **Costituzione di nuovi Collegi territoriali**

1. Il Ministro della Giustizia, qualora il Collegio Nazionale proponga la costituzione di un nuovo Collegio, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'Albo.
2. Il Commissario straordinario, tra i suoi compiti, provvede a dotare gli organi elettivi mediante l'indizione di libere elezioni.

### **Art. 34**

#### **Fusione di Collegi territoriali**

Quando in un Collegio territoriale viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'Albo, ovvero quando ne facciano richiesta i Consigli dei Collegi territoriali, il Collegio nazionale, sentito il Ministero della Giustizia, ne dispone la fusione con altro Collegio territoriale.

## **Capo III**

### **Collegio Nazionale**

## **Art.35**

### **Durata e composizione**

1. Il Collegio Nazionale ha sede presso il Ministero della Giustizia e dura in carica cinque anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte e nella composizione deve essere garantita la rappresentanza tra i generi.
2. Il Consiglio Nazionale è composto da Periti Agrari aventi i requisiti di cui all'articolo 2, essere iscritti all'Albo, che esercitino o abbiano esercitato la libera professione per almeno 10 anni ed abbiano avuto almeno una esperienza nei Collegi territoriali. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti.
3. Le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Presidente uscente.
4. A ciascun Consiglio spetta un numero di voti pari al numero di iscritti all'Albo, certificati dal Collegio territoriale e validati dal Consiglio Nazionale, ovvero iscritti regolarmente all'Albo Unico.
5. Il numero di voti è riportato sulla scheda elettorale, trasmessa dal Consiglio Nazionale.
6. Il Consiglio Nazionale elegge il presidente, un Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, che formano l'Ufficio di presidenza.  
Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.
7. Il Consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

## **Art. 36**

### **Compiti e prerogative**

1. Il Consiglio del Collegio Nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
  - b) propone e promuove proposte di legge che interessano la professione;
  - c) esprime, quando è richiesto dal Parlamento Europeo, dal Consiglio d'Europa, dai Ministri del Governo, dal Parlamento e dalle Regioni il proprio parere sui prodotti di legge e di regolamento che interessano la professione;
  - d) può costituirsi o agire in giudizio per la tutela della professione;
  - e) coordina, promuove e regolamenta le attività dei Collegi territoriali intese al perfezionamento tecnico, scientifico, professionale e culturale degli iscritti;
  - f) delibera il regolamento attuativo per l'assolvimento dell'obbligo formativo;
  - g) esprime il proprio parere sulle proposte di scioglimento dei Consigli dei Collegi territoriali e sulla relativa nomina di commissari straordinari;
  - h) designa gli iscritti chiamati a far parte di commissioni, enti, organismi pubblici e privati od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale e regolamenta la designazione degli iscritti a far parte di organismi regionali;

- i) stabilisce, annualmente, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi ai Collegi territoriali;
  - j) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Collegi territoriali in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'Albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli dei Collegi territoriali.
  - k) vigila sul regolare e corretto funzionamento dei Consigli dei Collegi territoriali.
  - l) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale del Perito Agrario a livello nazionale e internazionale e promuove i rapporti con enti, organizzazioni, istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
  - m) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello dei Collegi territoriali;
  - n) emana e aggiorna il Codice Deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza.
  - o) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei Collegi territoriali e delle fusioni tra Collegi territoriali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
  - p) provvede agli adempimenti previsti per i rapporti con gli Istituti Tecnici Agrari, con gli I.T.S., le Università per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;
  - q) approva il bilancio della propria gestione consuntivo entro il 31 maggio e il bilancio preventivo entro il 20 dicembre di ogni anno;
  - r) propone al Ministro della Giustizia di sciogliere o fondere i Collegi territoriali, quando sussistano le condizioni previste;
  - s) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.
2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il Consiglio Nazionale determina l'importo del contributo annuale dovuto dai Periti Agrari iscritti nell'Albo

### **Art. 37**

#### **Attribuzioni del Presidente del Consiglio del Collegio Nazionale**

1. Il Presidente è eleggibile solamente per due mandati anche non consecutivi
2. Il Presidente del Consiglio del Collegio Nazionale ha la rappresentanza del Collegio Nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme. Il Presidente convoca il Consiglio del Collegio Nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque Consiglieri.
3. Il Presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio.

## **Capo IV**

### **Art.38**

#### **Congresso Nazionale**

1. Il Consiglio Nazionale convoca il Congresso Nazionale e/o Internazionale almeno ogni due anni.
2. Il Congresso Nazionale tratta e formula proposte sui temi che riguardano la professione del Perito Agrario.
3. Il Consiglio Nazionale ed i Collegi territoriali sono chiamati a dare attuazione ai suoi deliberati.

## **TITOLO V**

### **Accesso Alla Professione**

#### **Capo I**

### **Art. 39**

#### **Tirocinio Professionale**

1. Il Collegio Nazionale può stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le Università con gli I.T.S., Scuola di Alta Formazione e con gli I.T.A, Centri di Formazione Professional ed Enti di Formazione, per la disciplina dei rapporti reciproci e per il perseguimento dei propri fini.
2. Presso il Collegio territoriale è tenuto il registro dei tirocinanti.

### **Art. 40**

#### **Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio**

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante finalizzato a fargli conseguire le competenze necessarie all'esercizio della professione di Perito Agrario.
2. Il Collegio Nazionale emana il regolamento per lo svolgimento del tirocinio professionale, fatte salve le norme in materia di tirocinio previste dagli ordinamenti universitari e scolastici e dalle convenzioni.
3. Per l'iscrizione nel registro dei tirocinanti e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 1, lettere a) e d) e del comma 10.
4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

### **Art. 41**

#### **Norme disciplinari per i tirocinanti**

3. I tirocinanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli iscritti all'Albo e sono soggetti al potere disciplinare del Collegio territoriale.

## **Art.42**

### **Certificato di compiuto tirocinio**

1. Il Collegio territoriale presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.
2. In caso di domanda di trasferimento del tirocinante presso il registro tenuto da altro Consiglio del Collegio territoriale, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

## **Art. 43**

### **Esame di Stato**

1. L'esame di Stato si articola in prove scritte ed in prove orali.
2. Il Ministro dell'Istruzione e Università, sentito il parere del Collegio Nazionale, può riconoscere il valore abilitante dei titoli di studio diplomi o lauree ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Costituzione Italiana.
3. Il Ministro della Pubblica Istruzione e Università, sentito il Collegio Nazionale disciplina con decreto le modalità e le procedure di svolgimento dell'Esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte e orali.

## **Art.44**

### **Commissioni di esame**

1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro dell'Istruzione e dell'Università ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono Periti Agrari e iscritti all'Albo professionale.
2. Dopo la conclusione dell'Esame di Abilitazione con esito positivo, l'Istituto sede d'esame rilascia il certificato per l'iscrizione nell'Albo. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione nell'Albo.

## **TITOLO VI**

### **Il Procedimento Disciplinare**

#### **Capo I**

#### **Norme Generali**

## **Art. 45**

### **Consigli di disciplina**

1. Il potere disciplinare appartiene ai Consigli di disciplina.

## **Art. 46**

### **Procedimento disciplinare e notizia del fatto**

- 1 Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei Consigli di disciplina.

2. È competente il Consiglio di disciplina del territorio in cui è iscritto il Perito Agrario oppure nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di giudizio disciplinare.
3. All'iscritto all'Albo che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni disciplinari previste nel presente titolo.

#### **Art.47**

#### **Contenuto della decisione**

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
- d) la radiazione.

#### **Art. 48**

#### **Avvertimento (Consiglio di Disciplina)**

1. L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa e nel richiamo dell'iscritto all'Albo all'osservanza dei suoi doveri: esso è inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità ed è comunicato all'interessato dal Presidente del Collegio territoriale. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Entro i dieci giorni successivi all'avvenuta comunicazione l'interessato può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
2. Quando non è conseguente ad un procedimento disciplinare l'avvertimento è disposto dal Presidente del Collegio territoriale.

#### **Art. 49**

#### **Censura**

- 1 La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, ma che non ledono il decoro o la dignità professionale.
2. La censura è disposta con deliberazione del Consiglio del Collegio territoriale.

#### **Art. 50**

#### **Sospensione dall'Albo**

1. La sospensione dall'Albo viene inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; ovvero per omesso versamento dei contributi annuali di iscrizione ed essa è disposta con deliberazione del Consiglio del Collegio territoriale.
2. Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'Albo:
  - a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

- b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente;
- c) il ricovero in una casa di cura o di custodia;
- d) l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'art. 215, comma terzo, nn. 1, 2, 3 del codice penale;
- e) l'emissione di un mandato od ordine di cattura;
- f) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli artt. 140 e 206 del codice penale.

### **Art. 51**

#### **Radiazione – Cancellazione**

1. La radiazione - cancellazione dall'Albo può essere disposta quando l'iscritto riporta con sentenza irrevocabile condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando con la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale, ovvero quando esperite le pratiche di recupero l'iscritto omette di versare i contributi annuali di iscrizione.

Importano di diritto la radiazione dall'Albo:

- a) la condanna, con sentenza irrevocabile, per delitto non colposo, alla pena della reclusione non inferiore a tre anni;
- b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e l'interdizione dalla professione per uguale durata;
- c) il ricovero in manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

### **Art. 52**

#### **Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale**

L'iscritto all'Albo, sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, quando non è stato radiato a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

### **Art. 53**

#### **Fatti costituenti reato**

Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il Consiglio di disciplina ravvisa gli elementi di un reato, informato il Collegio territoriale, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

### **Art.54**

#### **Impugnazioni**

1. Ricorsi avverso le decisioni del Collegio territoriale nonché in materia elettorale e disciplinare.



2. Le decisioni del Collegio territoriale in materia di iscrizione, cancellazione e reinscrizione nell'Albo nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati, con ricorso al Collegio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.
3. Il ricorso è presentato o notificato via PEC o/a mezzo Raccomandata AR al Collegio territoriale che ha emesso la deliberazione impugnata.
4. In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'Albo può proporre ricorso al Collegio territoriale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
- 5 Salvo che in materia elettorale il ricorso al Consiglio del Collegio Nazionale ha effetto sospensivo.

### **Art. 55**

#### **Contenuto del ricorso al Consiglio del Collegio Nazionale**

Il ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale è redatto in carta libera e consegnato a mano, mediante raccomandata AR e/o a mezzo posta PEC al Collegio Territoriale.

Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato:

- a) dalla indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione del risultato elettorale;
- b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento.

Quando non sia proposto dal Procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso l' Agenzia delle Entrate, della tassa stabilita dall'art. 1 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 e dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del Consiglio del Collegio Nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni o le notificazioni sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio del Collegio nazionale.

### **Art.56**

#### **Poteri del Consiglio Nazionale**

Il Consiglio del Collegio Nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

In materia elettorale il Consiglio del Collegio Nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

### **Art. 57**

#### **Irricevibilità del ricorso**

1. È irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

2. Se il ricorso non è corredato della ricevuta del versamento di cui all'articolo precedente, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.
3. In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

### **Art. 58**

#### **Esame del ricorso**

1. Le sedute del Consiglio del Collegio Nazionale non sono pubbliche.
2. Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per ricorrere oppure nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti.
3. Quando il Consiglio del Collegio nazionale ritiene necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata, con le modalità previste, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti in possesso del Consiglio del Collegio Nazionale.
4. Chiusa la discussione, il presidente, pone in votazione le singole questioni che indica, raccoglie i voti dei Consiglieri e vota per ultimo.
5. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

### **Art. 59**

#### **Decisione del ricorso**

- 1 La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.
- 2 La decisione è depositata in originale presso la segreteria del Collegio Nazionale ed è notificata nel termine di trenta giorni dal deposito al ricorrente, a norma dell'art. 54 nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue presso il domicilio risultante dall'Albo o dall'elenco speciale e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del Consiglio del Collegio Nazionale.
3. La decisione, nello stesso termine di cui al comma precedente, è comunicata al Ministro Vigilante.

### **Art. 60**

#### **Ricorso avverso le decisioni del Consiglio del Collegio Nazionale**

1. Le decisioni del Consiglio del Collegio Nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'Albo nonché in materia disciplinare o elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

2. La sentenza del Tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di Appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato e dal Procuratore della Repubblica.
3. Sia presso il Tribunale che presso la Corte di Appello il Collegio giudicante è integrato da due Periti Agrari. Per ciascun Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un Collegio dei Periti Agrari, e per ciascuna Corte di Appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega dal Presidente della Corte d'Appello del distretto, quattro Periti Agrari, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dei Collegi aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani di età non inferiore ai venticinque anni, di incensurata condotta ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'Albo di almeno cinque anni.
4. Il Tribunale e la Corte di Appello provvedono in camera di Consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.
5. Il ricorso per cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della Corte di Appello entro sessanta giorni.
6. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

#### **Art. 61** **Esecuzione**

1. La decisione emessa dal Collegio territoriale non impugnata è immediatamente esecutiva.
2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del Collegio territoriale, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.
3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il Collegio territoriale al cui Albo è iscritto l'incolpato.
4. Il Presidente del Collegio Territoriale, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del Consiglio di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta PEC una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.
5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione al Ministero Vigilante nonché a tutti gli iscritti all'Albo tenuto dal Consiglio del Collegio territoriale.
6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del Collegio territoriale competente per l'esecuzione.
7. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata applicata la sospensione cautelare, il Collegio territoriale determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

8. Nei casi previsti dal comma 7), l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5).
10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

## **TITOLO VII**

### **Art. 62**

#### **Delega al governo e disposizioni transitorie e finali Riscossione dei contributi**

Il Collegio territoriale riscuote i contributi previsti dall'art. 24, lettera a), mediante ruoli annuali compilati dal Consiglio e resi esecutivi dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

L'Agenzia delle Entrate Riscossioni, esattore, versa i contributi direttamente al Collegio territoriale che provvede a rimettere da questo al Collegio Nazionale l'importo delle rispettive quote.

### **Art. 63**

#### **Delega al Governo per il testo unico**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Collegio Nazionale dei Periti Agrari, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione di Perito Agrario, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;
  - b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di Perito Agrario il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.
3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Art.64**

### **Disposizioni transitorie**

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.
2. L'incompatibilità di cui all'articolo 28, comma 10, tra la carica di Consigliere del Collegio e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 65**

#### **(Personale del Collegio Nazionale e dei Collegi territoriali)**

Il Consiglio del Collegio Nazionale ed i Consigli dei Collegi territoriali, provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro (*così sostituito dall'art. 14, Legge 21 febbraio 1991, n. 54*).

## **REGOLAMENTI**

### **1- D.P.R. 16 Maggio 1972, n. 731**

Regolamento di esecuzione della Legge 28 Marzo 1968, n. 434, relativo all'ordinamento della professione di Perito Agrario.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1972, n. 315);

### **2-REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA PROFESSIONALE E DELL'ATTIVITA' TECNICO AGRICOLA SUBORDINATA**

(Legge 21 Febbraio 1991 n.54 - articolo paragrafo 2) Approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari nella seduta del 14 Gennaio 2011;

### **3-REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PERITO AGRARIO E DEL PERITO AGRARIO LAUREATO**

Approvato con Delibera di Consiglio del Collegio Nazionale dei Periti Agrari, Verbale n° 8 del 18 Dicembre 2017. Integrato e modificato con nota del Ministro Orlando n° m\_dg.GAB.18/05/2018.0016942. U.

Approvato con Delibera di Consiglio del Collegio Nazionale dei Periti Agrari con Verbale n° 25 del 31 Maggio 2018;

### **4-REGOLAMENTO SUL TIROCINIO PROFESSIONALE E CORSI DI FORMAZIONE**

ai sensi dell'Art. 6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Approvato con Delibera n. 45 dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari il 14 Novembre 2018.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 15 Luglio 2019;

### **5-VADEMECUM RISCOSSIONI MOROSITA' E SOSPENSIONI**

Approvato con Delibera di Consiglio del Collegio Nazionale Verbale n.... del .....